

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

DIVISIONE IV – QUALITA' DELLO SVILUPPO

Rif. Nota ISAB del 18.11.2021

ISAB S.r.l.
Complesso Raffineria Impianti Nord e Sud
isab@pec.it

e p.c. ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Procura della Repubblica
prot.procura.siracusa@giustiziacert.it

Commissione AIA-IPPC
cippe@pec.minambiente.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con D.M. n.67 del 1/03/2018 per l'esercizio del Complesso raffinerie impianti nord e impianti sud della Società ISAB S.r.l. sito nel Comune di Priolo Gargallo (SR). Diffida ai sensi dell'art. 29-undecies del D.lgs. 152/06 - rideterminazione della diffida prot. MATTM/105549 del 01.10.2021 notificata ai sensi dell'art. 19-decies, comma 9.

Nell'ambito delle attività di controllo condotte nel periodo giugno - settembre 2021 presso la raffineria in oggetto, i cui esiti sono stati comunicati a questa Direzione con nota Ispra prot. n. 2021/51435 del 30/09/2021 con i relativi allegati verbali di ispezione, Ispra e ARPA Sicilia hanno riscontrato quanto segue:

- mancata installazione di sistemi di misurazione in continuo di portata agli scarichi idrici che confluiscono nel canale Alpina per successiva immissione in acque di mare: EM/N1 (scarico di acque di mare proveniente dalle torri di raffreddamento); EM/N2 (scarico di acque di mare proveniente dal pontile e utilizzata per il reintegro nel circuito di raffreddamento); EM/N3 (scarico di acque meteoriche provenienti da aree non industrializzate); EM/N4 (scarico di acque provenienti dall'impianto di trattamento acque di scarico "TAS");
- mancato rispetto dei valori limite di emissione in concentrazione medi annuali allo scarico EM/N4 di cui alla prescrizione n. 35 del PIC allegato all'AIA in oggetto per i parametri solidi sospesi totali (SST) e idrocarburi totali per l'anno di esercizio 2020.
- per i medesimi parametri SST e idrocarburi totali, registrazione, durante gli autocontrolli del gestore, di un totale di 70 superamenti dei valori limite di emissione fissati dalla prescrizione n. 34 (riportante i valori limite di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06), come risulta dai rapporti di prova richiesti al gestore e acquisiti agli atti.

Ispra ha pertanto comunicato l'accertamento di violazione delle seguenti prescrizioni dell'AIA:

- 1) omessa comunicazione dei superamenti dei valori limiti emissivi (VLE) di concentrazione previsti allo scarico idrico EM/N4 per i parametri SST e Idrocarburi Totali e delle eventuali procedure

ID Utente: 6932

ID Documento: CreSS_04-Set_03-6932_2021-0066

Data stesura: 02/12/2021



Resp.Set: Vicaretti M.

Ufficio: CreSS_04-Set_03

Data: 03/12/2021

- avviate per la mitigazione dei possibili eventi incidentali come previsto dal PIC al paragrafo 10.4.10, pag.157/158 e dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) al paragrafo 12.6, pag. 80,
- 2) mancato rispetto dei valori limite di concentrazione al punto di scarico idrico EM/N4, prescritti nella Tabella 3, Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs.152/2006 e s.m.i., riportata al paragrafo 10.4.5, punto 34, pag. 151/152 del PIC e nella Tabella 7 riportata al paragrafo 10.4.5, punto 35, pag. 152/153 del PIC,
 - 3) per il parametro “Idrocarburi”, scarico idrico di sostanze pericolose, punto 12 della tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006,

proponendo di diffidare il gestore all’adozione di specifiche misure.

Questa Direzione, dando seguito alla citata nota, ha diffidato codesto gestore ai sensi dell’art. 29-*decies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a procedere, entro 90 giorni dalla ricezione della diffida, all’adozione delle seguenti misure proposte da Ispra:

- a) installazione presso i 4 scarichi attivi (EM/N1-4) di misuratori di portata correlati ai rispettivi campionatori automatici, allo scopo di garantire una reale quantificazione dei flussi idrici scaricati e la corretta composizione di “*campioni medi ponderati*” giornalieri, come prescritto dall’autorizzazione AIA (pag.153 del PIC), ovvero prelevamento giornaliero di campione composito proporzionale al flusso;
- b) tempestivo campionamento al punto di scarico idrico EM/N4 in contraddittorio con Arpa Sicilia per accertare, durante un periodo di osservazione minimo di un mese, la sussistenza di possibili criticità connesse con eventuali concentrazioni anomale per i parametri SST e Idrocarburi Totali;
- c) invio nel minor tempo tecnicamente possibile di una relazione contenente le motivazioni tecniche connesse all’esercizio in AIA dell’impianto che possono aver portato ai predetti superamenti dei VLE, indicati con dettaglio nella relazione ARPA Sicilia n. 45790 del 13/09/2021;
- d) trasmissione dei certificati analitici dei campioni prelevati in contraddittorio con i tecnici di Arpa Sicilia allo scarico idrico (EM/N4) di cui alla predetta lettera b).

Con nota del 10 novembre 2021, acquisita da questa direzione al protocollo n. MATTM/123242 dell’11 novembre 2021, codesto gestore, in riscontro al punto c) della suddetta diffida, ha trasmesso la richiesta relazione contenente le motivazioni connesse all’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque alla base dei riscontrati superamenti dei valori limite di emissione allo scarico EN/M4. Nella suddetta relazione, in particolare, il gestore ha evidenziato che i superamenti riguardano condizioni diverse dal normale esercizio degli impianti, essendo stati registrati nei periodi in cui la raffineria era interessata da interventi di manutenzione e relative attività propedeutiche (maggio-luglio 2020 e settembre-novembre 2020).

Con nota del 18 novembre 2021, acquisita al protocollo n. MATTM/123242 del 18 novembre 2021, codesto gestore ha inoltre chiesto a questa Direzione l’annullamento della diffida o la rideterminazione della stessa “con particolare riguardo ai punti 1) 2) e 3), e alle misure richieste dal punto a) con specifico riferimento agli scarichi parziali EM/N1, EM/N2, EM/N3. Nella suddetta nota, in particolare, codesto gestore ribadisce i contenuti della precedente nota del 10 novembre, evidenziando peraltro di ritenere di aver comunicato nel rapporto annuale di esercizio 2020 gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati dell’esercizio allo scarico EM/N4. Inoltre, ha osservato che l’AIA non prescrive l’installazione di misuratori di portata, ma dettaglia per il solo scarico EM/N4 come deve essere il campione da sottoporre alle analisi e come effettuare la verifica del rispetto dei limiti annuali stabiliti.

Con nota prot. n. MATTM/0128535 del 19 novembre 2021 questa Direzione ha chiesto ad Ispra un avviso tecnico in merito alla sopra citata relazione, al fine di valutare eventuali conseguenti azioni da mettere in atto.

Con nota prot. n. 2021/62540 del 24 novembre 2021, che si allega alla presente, Ispra ha fornito il richiesto avviso tecnico, confermando i superamenti dei VLE allo scarico idrico EM/N4 di cui alla diffida, e rilevando che le circostanze descritte dal gestore per motivare il peggioramento delle *performances* dell'impianto TAS nel corso del 2020 (peggioramento sostanzialmente dovuto a variazioni significative del carico idraulico e del carico inquinante in ingresso all'impianto), evidenziano difficoltà gestionali nei periodi di manutenzione (sebbene pianificata) degli impianti, plausibile carenza di manutenzione predittiva degli impianti stessi e difficoltà operative di gestione dei conseguenti *upset* presso il medesimo impianto TAS.

Alla luce di quanto emerso sinora a seguito della notificata diffida, questa Direzione rileva quanto segue:

1. il gestore non ha ottemperato agli obblighi (non solo di comunicazione) previsti dall'AIA nei casi di malfunzionamento ed eventi incidentali (paragrafo 10.4.10 del PIC), non avendo: provveduto a comunicare le riscontrate circostanze di cattivo funzionamento dell'impianto TAS; operato preventivamente per minimizzare gli effetti di tali ripetuti eventi incidentali e malfunzionamenti; messo in atto le misure tecnicamente perseguibili per rimuovere le cause e mitigare le conseguenze;
2. sono stati accertati superamenti dei valori limite di emissione allo scarico EM/N4 di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, per i parametri SST e idrocarburi totali;
3. in merito ai sistemi di misura di portata agli scarichi EM/N1-4, per lo scarico di acque industriali EM/N4, risulta necessario, come evidenziato da Ispra, al fine di verificare la conformità dei dati rilevati con i relativi VLE previsti dall'AIA, alla prescrizione n. 35, installare un misuratore correlato al rispettivo campionatore automatico (peraltro già in fase di installazione, come comunicato dal gestore). Per gli scarichi EM/N1-3, l'AIA non richiede l'installazione di simili sistemi, né specifici requisiti di misura per la verifica di conformità ai VLE che ne rendano necessaria l'installazione;
4. i superamenti registrati e gli eventi ad essi correlati sono riferiti a passati periodi (essendo occorsi nell'anno 2020); tuttavia, per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti che possano occorrere in circostanza analoghe a quelle rilevate, si ritiene necessario stabilire specifiche e ulteriori misure per il gestore.

Pertanto, la diffida in oggetto prot. MATTM/105549 del 1 ottobre 2021 è rideterminata come segue.

Ai sensi dell'art. 29-*undecies*, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si diffida codesto gestore a procedere all'adozione delle seguenti misure:

- A) installazione, entro 45 giorni dal ricevimento della presente, presso lo scarico (EM/N4) di un misuratore di portata correlato al rispettivo campionatore automatico, allo scopo di garantire una reale quantificazione dei flussi idrici scaricati e la corretta composizione di "*campioni medi ponderati*" giornalieri, come prescritto dall'autorizzazione AIA (pag.153 del PIC), ovvero prelievo giornaliero di campione composito proporzionale al flusso;
- B) tempestivo campionamento al punto di scarico idrico EM/N4 in contraddittorio con Arpa Sicilia per accertare, durante un periodo di osservazione minimo di un mese, la sussistenza di possibili criticità connesse con eventuali concentrazioni anomale per i parametri SST e Idrocarburi Totali e successiva trasmissione dei certificati analitici dei relativi campioni prelevati;
- C) elaborazione e trasmissione, entro 60 giorni dal ricevimento della presente, di una relazione dettagliata contenente: i possibili scenari che possono dar luogo a malfunzionamenti del TAS (compresi quelli finora occorsi e tutte le attività di manutenzione); le specifiche procedure per il rilevamento in tempi utili del cattivo funzionamento dell'impianto TAS; le misure da attuare per ripristinare il corretto funzionamento dello stesso e le misure mitigative atte a limitare gli effetti ambientali dovuti ai malfunzionamenti;
- D) a partire dalla data di ricezione della presente, il gestore dovrà trasmettere, con cadenza mensile, a Ispra e a questa Direzione:

- i dati dei valori di emissione degli inquinanti misurati allo scarico EM/N4 durante gli autocontrolli, con indicazione delle relative condizioni di esercizio dell'impianto TAS e degli impianti a monte;
 - una misura o stima dei carichi inquinanti emessi allo scarico EM/N4 espressi in t/mese;
- E) a partire dalla data di ricezione della presente, il gestore, in occasione delle comunicazioni di previste attività di manutenzione degli impianti, dovrà corredare la comunicazione con informazioni dettagliate relative alle possibili ripercussioni di tali attività sulle unità di depurazione/abbattimento a cui gli impianti stessi sono collegati, riportando, se del caso, una valutazione della rilevanza ambientale di tali effetti e le misure che intende adottare per contenerli o mitigarli.

Si rileva infine che con il verbale n. 45790 del 13 settembre 2021, ARPA Sicilia ha evidenziato che l'AIA non prevede il valore limite per il parametro MTBE, pertinente al ciclo produttivo e disciplinato in altre AIA per l'esercizio di raffinerie.

Inoltre, dall'elenco dei superamenti registrati in autocontrollo e acquisiti agli atti, risultano, anche per l'anno 2021, dei superamenti, seppure lievi, del valore limite di emissione per il parametro idrocarburi totali.

Alla luce di tali segnalazioni si rende necessaria una rivalutazione del quadro prescrittivo inerente gli scarichi idrici dell'adeguatezza dell'impianto TAS per l'eventuale modifica o integrazione delle relative prescrizioni tecniche e gestionali.

Si anticipa pertanto a codesto gestore che si provvederà con separata nota ad avviare specifico procedimento di riesame parziale dell'AIA rilasciata con D.M. n. 67 del 1° marzo 2018. Nell'ambito di tale procedimento, la commissione AIA-IPPC terrà conto anche degli esiti dei controlli previsti dalla presente diffida, compresi i risultati della campagna di misura di cui alla lettera B.

Il Dirigente

Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)